



COMUNE DI MONTEGGIO

Monteggio, 9 gennaio 2017

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI VALEVOLE PER L'ANNO 2017

Il Municipio di Monteggio, visti gli art. 241 e segg. nonché 274 e seguenti LT e il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017 del 6 dicembre 2016, stabilisce l'incasso dell'imposta comunale 2016 nei termini seguenti:

1. L'imposta comunale per l'anno 2017 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia.
2. La riscossione dell'imposta avviene in quattro rate: tre vengono prelevate a titolo di acconto in una misura che non ecceda il 90% circa dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o in base alla presunta imposta dovuta. La quarta rata viene invece prelevata, a titolo di conguaglio, dopo la crescita in giudicato della notifica di tassazione.

A) Richieste d'acconto

Termine di pagamento

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| • Richiesta di acconto totale | | 30 aprile 2017 |
| | oppure | |
| • 1a. rata | esigibile al 01.05.2016 | 30 aprile 2017 |
| • 2a. rata | esigibile al 01.06.2016 | 30 giugno 2017 |
| • 3a. rata | esigibile al 01.08.2016 | 31 agosto 2017 |

B) Rata a conguaglio

A partire dall'anno 2017, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 della Legge Tributaria (LT).

3. Sul rimborso delle somme rimosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento, fino al giorno della restituzione.
Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 4.
4. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 0.10 % dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.
Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.



COMUNE DI MONTEGGIO

5. Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.
6. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.
7. Gli interessi remunerativi e quelli di ritardo, fino a un importo di fr. 20.--, non sono conteggiati.
8. I tassi d'interesse remunerativi degli artt. 3 e 4 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2017. Il tasso dell'interesse di ritardo dell'art. 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2017.
9. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane tuttavia valido fino alla chiusura della stessa.
10. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta di acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 6. In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore con effetto 1° gennaio 2017 e si applica nell'anno civile 2017 alle imposte dovute per l'anno fiscale 2017.

Per gli anni fiscali antecedenti sono applicati i tassi d'interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Piero Marchesi



La segretaria:

Myriam Mauri

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Ordinanza pubblicata agli albi comunali dal 13 gennaio 2017.

RM no. 14/2017 del 9 gennaio 2017.